

# **TI\_GERICHTE 12.2010.201 vom 9. März 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2010.201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.201)

FR: TI\_GERICHTE 12.2010.201 du 9 mars 2011

IT: TI\_GERICHTE 12.2010.201 del 9 marzo 2011

## **Regeste**

Appalto, prescrizione quinquennale di lavori di artigiano, opere da piastrellista

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e dunque giusta l'art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC/TI.

### **E. 2**

Nella decisione 1° ottobre 2010 il Pretore ha accertato che dai bollettini di lavoro prodotti dall'attrice non risultava fossero stati impiegati dei macchinari o delle attrezzature speciali né che l'esecuzione dei lavori avesse richiesto misure di programmazione e/o di coordinamento con altri artigiani. Si trattava, in definitiva, " di normali lavori di piastrellista, la cui esecuzione non presentava difficoltà o problemi particolari ". Essi andavano considerati quali " lavori artigianali ", per cui si applicava il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 3 CO (consid. 6). Dal momento che i convenuti avevano affermato che l'ultimo intervento della ditta attrice risaliva al 31 maggio 2001 e che questa allegazione non era stata contestata in sede di replica, si doveva ritenere, prosegue il primo giudice, che i lavori erano terminati in quella data. Al momento dell'inoltro della petizione, ossia l'8 luglio 2008, l'azione era pertanto prescritta, non essendo intervenuto nel frattempo atto interruttivo alcuno (consid. 7).

### **E. 3**

L'appellante rimprovera dapprima al Pretore di avere rifiutato la prova peritale senza esprimersi sulle altre prove chieste all'udienza del 27 novembre 2008. Dal momento che egli aveva disposto la preliminare discussione sull'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e che le parti avevano riconfermato gli argomenti esposti nei rispettivi allegati principali di causa, il Pretore doveva esprimersi sulle prove chieste e, se del caso, effettuare l'istruttoria prima di passare al dibattimento finale sull'eccezione. Così pure – sostiene l'appellante – doveva condurre ad una breve istruttoria la ribadita richiesta di assunzione di una " perizia volta a corroborare che questi lavori non hanno un mero e semplice carattere di manualità ". L'argomento non può essere condiviso. Dal verbale del 27 novembre 2008 risulta in effetti che il Pretore aveva disposto la discussione e decisione preliminare dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e che " al riguardo le parti si riconfermano in quanto esposto nei rispettivi allegati principali di causa ". L'appellante è quindi malvenuta a pretendere in questa sede che egli avrebbe dovuto decidere sulle prove proposte negli allegati e nell'elenco annesso al verbale quando, come chiaramente si evince, la conferma di " quanto esposto nei rispettivi allegati principali di causa " si riferiva

evidentemente solo “ al riguardo ” dell’eccezione. Non diversamente vale per la perizia sul carattere dei lavori, dal momento che essa era stata chiesta solo nel caso in cui “ questo giudice dovesse avere dei dubbi ”. Dubbi che, come si è visto, il Pretore, dopo che la parte convenuta, durante la breve istruttoria, aveva opposto che le opere eseguite non avevano necessitato né di speciali macchinari o conoscenze né di speciali organizzazioni, non ha avuto. Tant’è che aveva rifiutato la prova ritenendola irrilevante ai fini del giudizio sull’eccezione. Per quanto concerne poi l’incarto della prova a futura memoria (DI.2002.81), cui l’appellante fa riferimento, non risulta dal verbale che sia da essa stato richiamato nell’ambito della discussione sull’eccezione di prescrizione.

#### **E. 4**

ore, l’impiego di un martello demolitore per circa 20 ore e l’uso di colle speciali (PCI-POLYHFAT e Favoflor). Dalla petizione 8 luglio 2008 e dalla replica 13 ottobre 2008 si evince che per i lavori di impermeabilizzazione della piscina esterna era stata incaricata la ditta \_\_\_\_\_, mentre l’appalto dell’attrice comprendeva “ solamente ” la “ posa dei rivestimenti (piastrelle e pietra naturale) ” (petizione punto 1 e replica punto ad 1/2). Non risulta, né è stato sostanziato dall’attrice, che si sia trattato di un intervento esteso e impegnativo e nemmeno che siano stati utilizzati materiali particolari; né, ancora, che l’esecuzione dell’opera abbia necessitato di un’accurata organizzazione e pianificazione dei lavori; né, infine, che si sia reso necessario il coordinamento con altre imprese coinvolte nel risanamento, visto che l’impermeabilizzazione era stata effettuata in precedenza dalla ditta \_\_\_\_\_. Si è trattato, a ben vedere, di un lavoro in cui la parte manuale è stata, se non esclusiva, in ogni caso preponderante, senza necessità di pianificazione e di coordinazione con altri artigiani, come risulta dai bollettini di lavoro (doc. C). Ne consegue che l’azione risulta prescritta, essendo la petizione 8 luglio 2008 stata presentata ampiamente dopo la scadenza del termine quinquennale dalla fine dei lavori, ossia il 31 maggio 2001, come accertato dal Pretore (consid. 7) e non contestato in questa sede.

#### **E. 4.1**

L’art. 128 n. 3 CO trova applicazione “per lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di dieci anni previsto dall'art. 127 CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata restrittivamente e, in ogni caso, il suo campo di applicazione non può essere esteso mediante interpretazione (DTF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b; Pichonnaz , in: Commentaire romand, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch , Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). Sono lavori artigianali ai sensi della citata disposizione quelli che adempiono cumulativamente due requisiti: - deve trattarsi di lavori di natura artigianale, vale a dire di lavori dove la parte manuale è preponderante o comunque almeno uguale alle altre prestazioni (DTF 116 II 428 consid. 1a); - il lavoro non deve implicare la necessità di misure di pianificazione - in merito al personale o ai termini di esecuzione - e coordinazione con altri artigiani o imprese e come tale deve poter essere eseguito senza dover fare capo a mezzi amministrativi particolari (DTF 132 III 61 consid. 6.3; 123 II 120 consid. 2b; Pichonnaz , op. cit., n. 16 ad art. 128 CO). Questa limitazione è stata accolta favorevolmente dalla dottrina ( Tercier , in: BR 1997 pag. 127; wiegand , in: ZBJV 134/1998 pag. 689; Pichonnaz , op. cit., n. 18f ad art. 128 CO).

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, pronuncia: 1. L'appello 22 ottobre 2010 di AP 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550. – b) spese fr. 50. – fr. 600. – già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 1'200. – per ripetibili d'appello. 3. Intimazione: - ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.